

Versione anonimizzata

Sintesi

C-402/19 - 1

Causa C-402/19

Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia

Data di deposito:

24 maggio 2019

Giudice del rinvio:

Cour du travail de Liège (Belgio)

Data della decisione di rinvio:

17 maggio 2019

Appellante:

LM

Appellato:

Centre public d'action sociale di Seraing

I. Fatti e procedimento principale

- 1 LM, appellante nel procedimento principale, nato nel 1956 e di nazionalità congolese, è padre di una ragazza, R, nata nel 1999 ed oggi maggiorenne. R è affetta da una drepanocitosi acuta e da una grave cifosi che necessita di intervento chirurgico, pena la paralisi.
- 2 È pacifico tra le parti che la situazione clinica di R è molto grave e dal fascicolo del procedimento principale emerge che i medici giudicano indispensabile la presenza costante del padre al suo fianco.
- 3 LM e R sono giunti in Belgio nel 2012. Sulla base dello stato di salute di R, all'epoca minorenni, il 20 agosto 2012 LM ha presentato una domanda di autorizzazione al soggiorno per motivi di salute ai sensi dell'articolo 9 ter della loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et

l'éloignement des étrangers [legge del 15 dicembre 1980 sull'accesso al territorio, il soggiorno, lo stabilimento e l'allontanamento degli stranieri (*Moniteur belge* del 31 dicembre 1980, pag. 14584); in prosieguo: la «legge del 15 dicembre 1980»]. Tale domanda (in prosieguo: la «domanda articolo 9 ter») è stata dichiarata ricevibile, il 6 marzo 2013, dall'Office des étrangers (Ufficio degli stranieri; in prosieguo: l'«Ufficio»).

- 4 In conseguenza di tale prima decisione, il Centre public d'action sociale de Seraing (Centro pubblico d'azione sociale di Seraing, Belgio; in prosieguo: il «CPAS»), appellato nel procedimento principale, ha concesso a LM un'assistenza sociale di natura economica, nella misura riconosciuta ai capifamiglia.
- 5 Successivamente l'Ufficio ha adottato tre decisioni di rigetto della domanda articolo 9 ter nei confronti di R e LM, ma esse sono state sistematicamente revocate a seguito della presentazione di ricorso dinanzi al Conseil du contentieux des étrangers (Commissione per il contenzioso in materia di stranieri, Belgio; in prosieguo: il «CCE»).
- 6 Una quarta decisione di rigetto è stata notificata all'interessato il 25 febbraio 2016, accompagnata dall'ordine di allontanamento dal territorio entro 30 giorni. Tale decisione è stata oggetto di un ricorso di sospensione ed annullamento presso il CCE, tutt'ora pendente.
- 7 Poiché la presentazione di detto ricorso non produce automaticamente effetto sospensivo, LM e R si trovano in condizione di soggiorno illegale in territorio belga dal 26 marzo 2016.
- 8 Il CPAS di Seraing ha revocato l'assistenza economica con effetto da tale data. Il 22 marzo 2016, esso ha concesso l'assistenza sanitaria urgente a R, con presa in carico delle sue spese di ospedalizzazione.
- 9 A seguito di un procedimento cautelare d'urgenza dinanzi al tribunal du travail de Liège (Tribunale del lavoro di Liegi, Belgio), è stata ripristinata l'assistenza economica nella misura riconosciuta ai capifamiglia.
- 10 Detta assistenza è stata nuovamente revocata con due decisioni notificate a LM il 22 maggio 2017, in ragione del fatto che l'11 aprile 2017 R era diventata maggiorenne. Con queste decisioni, il CPAS, da un lato, ha revocato a LM l'assistenza economica nella misura riconosciuta ai capifamiglia con effetto dall'11 aprile 2017, data dalla quale egli non aveva più figli minori a carico, e, dall'altro lato, gli ha rifiutato a propria volta qualsiasi assistenza sociale diversa dall'assistenza sanitaria urgente, a motivo del suo soggiorno illegale.
- 11 Quanto a R, in considerazione della sua situazione medica ella riceve, dal raggiungimento della maggiore età, un'assistenza sociale nella misura riconosciuta alle persone non coniugate, maggiorata delle prestazioni familiari alle quali ha diritto in ragione della sua disabilità.

- 12 Con decisione del 16 aprile 2018, in applicazione della sentenza della Corte del 18 dicembre 2014, Abdida (C-562/13, EU:C:2014:2453; in prosieguo: la «sentenza Abdida»), il tribunal du travail de Liège (Tribunale del lavoro di Liegi) ha riconosciuto il carattere sospensivo del ricorso presentato dinanzi al CCE contro la decisione di rigetto della domanda articolo 9 ter. Di conseguenza, il medesimo tribunale ha condannato il CPAS a pagare a LM un'assistenza sociale di natura economica nella misura riconosciuta ai capifamiglia, per il periodo tra il 26 marzo 2016, data di presentazione della domanda [di assistenza sociale], e il 10 aprile 2017, vigilia del raggiungimento della maggiore età di sua figlia.
- 13 Per il periodo a partire dall'11 aprile 2017, il tribunal du travail (Tribunale del lavoro), constatando che da tale data LM non era più il genitore di un minore non rimpatriabile per motivi di salute, ha giudicato che le decisioni che gli rifiutavano l'assistenza sociale di natura economica fossero fondate a partire dalla suddetta data.
- 14 LM ha proposto appello avverso la sentenza nella parte in cui questa ha confermato la legittimità delle decisioni del CPAS relative – rispettivamente – alla revoca e al rifiuto dell'assistenza sociale a suo favore a far data dall'11 aprile 2017.

II. Quadro giuridico

1. Diritto belga

- 15 Ai sensi dell'articolo 9 ter della legge del 15 dicembre 1980, lo straniero soggiornante in Belgio che soffra di una malattia tale da comportare un rischio effettivo per la sua vita o la sua integrità fisica o un rischio effettivo di trattamenti inumani o degradanti, qualora non esista alcuna terapia adeguata nel suo paese d'origine o nel paese in cui risiede, può inoltrare al ministro o al suo delegato domanda di permesso di soggiorno nel Regno. Si tratta di una deroga alla norma generale, prevista all'articolo 9, secondo cui la domanda di autorizzazione al soggiorno di durata superiore a tre mesi deve essere presentata presso la rappresentanza diplomatica o consolare belga competente per il luogo di residenza o di soggiorno all'estero.
- 16 Ai sensi dell'articolo 57, paragrafo 2, della loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale [legge organica dell'8 luglio 1976 sui centri pubblici di azione sociale (*Moniteur belge* del 5 agosto 1976, pag. 9876); in prosieguo: la «legge dell'8 luglio 1976»], l'illegalità del soggiorno comporta il diniego di qualsiasi prestazione sociale, ad esclusione dell'assistenza sanitaria urgente.
- 17 La Cour constitutionnelle (Corte costituzionale, Belgio) ha elaborato un'eccezione giurisprudenziale a quest'ultima regola, in favore dello straniero, il cui soggiorno

sia illegale, che provi di trovarsi nell'impossibilità assoluta per motivi di salute di dare seguito ad un ordine di allontanamento dal territorio.

- 18 Con sentenza 80/99 del 30 giugno 1999, la Cour d'arbitrage – oggi Cour constitutionnelle (Corte costituzionale) – ha ritenuto che il summenzionato articolo 57, paragrafo 2, viola gli articoli 10 e 11 della Costituzione allorché la limitazione dell'assistenza sociale alla sola assistenza sanitaria urgente «è applicata a persone che, per ragioni di salute, si trovano nell'impossibilità assoluta di dare seguito ad un ordine di allontanamento dal territorio del Belgio», poiché «tratta allo stesso modo, senza ragionevole giustificazione, persone che si trovano in situazioni profondamente differenti: quelle che possono essere allontanate e quelle che non possono esserlo per ragioni di salute. In questi termini, l'articolo 57, paragrafo 2, è discriminatorio».
- 19 La sentenza 194/2005 del 21 dicembre 2005 della Cour d'arbitrage ha esteso l'ambito di applicazione di tale eccezione giurisprudenziale ai genitori in soggiorno illegale che abbiano a carico un minore gravemente malato. In tale sentenza, è stato affermato che l'articolo 57, paragrafo 2, della legge dell'8 luglio 1976 viola i principi costituzionali di uguaglianza e di non discriminazione in quanto «tratta allo stesso modo, senza ragionevole giustificazione, persone che si trovano in situazioni profondamente differenti: quelle che possono essere allontanate e quelle che non possono esserlo, poiché sono i genitori – e possono fornirne la prova – di un minorenne che si trova, per motivi di salute, nell'assoluta impossibilità di dare seguito ad un ordine di allontanamento dal territorio in ragione di una disabilità grave, non potendo ricevere cure adeguate nel proprio paese di origine o in un altro Stato membro obbligato a riaccoglierlo, e il cui diritto al rispetto della vita familiare deve essere preservato attraverso la garanzia della presenza dei genitori al suo fianco». Il giudice costituzionale è giunto a tale conclusione sulla base, principalmente, dall'articolo 8 della CEDU.
- 20 I giudici di merito hanno in seguito enucleato, nell'ambito di una copiosa giurisprudenza, i tre criteri che devono essere cumulativamente soddisfatti dallo straniero in soggiorno illegale – o dal figlio minorenne – che invochi una tale assoluta impossibilità medica di rimpatrio, vale a dire: la gravità della malattia, l'indisponibilità di una terapia adeguata nel paese d'origine e l'inaccessibilità effettiva delle cure nel paese d'origine.

2. Diritto internazionale e diritto dell'Unione

- 21 L'articolo 8 della CEDU recita quanto segue:

«Diritto al rispetto della vita privata e familiare

1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.

2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui, per impedire la divulgazione di informazioni riservate o per garantire l'autorità e l'imparzialità del potere giudiziario».

22 La Corte ha stabilito nella sentenza Abdida:

«Gli articoli 5 e 13 della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, letti alla luce degli articoli 19, paragrafo 2, e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché l'articolo 14, paragrafo 1, lettera b), della stessa direttiva devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale:

- che non conferisce effetto sospensivo a un ricorso proposto contro una decisione che ordina a un cittadino di paese terzo affetto da una grave malattia di lasciare il territorio di uno Stato membro, quando l'esecuzione di tale decisione può esporre tale cittadino di paese terzo a un serio rischio di deterioramento grave e irreversibile delle sue condizioni di salute, e
- che non prevede la presa in carico, per quanto possibile, delle necessità primarie di detto cittadino di paese terzo, al fine di garantire che le prestazioni sanitarie d'urgenza e il trattamento essenziale delle malattie possano effettivamente essere forniti nel periodo durante il quale tale Stato membro è tenuto a rinviare l'allontanamento del medesimo cittadino di paese terzo in seguito alla proposizione di tale ricorso».

23 L'appellante invoca altresì l'articolo 19, paragrafo 2, l'articolo 47 nonché gli articoli 7 e [21] della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in prosieguo: la «Carta») e gli articoli 5 e 13, nonché l'articolo 14, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU 2008, L 348, p. 98).

III. Oggetto del procedimento principale e posizioni delle parti

24 L'appellante muove dalla constatazione che il tribunal du travail (Tribunale del lavoro) ha correttamente fatto applicazione dell'insegnamento della sentenza Abdida per concedere a sua figlia un'assistenza sociale di natura economica, in considerazione dell'effetto sospensivo del ricorso che egli ha presentato presso il CCE, quando la ragazza era ancora minorenni, sulla base delle condivisibili preoccupazioni ivi esposte in relazione al suo stato di salute.

- 25 Egli ritiene che le gravi condizioni di salute che affliggono la figlia comportino, non solamente per quest'ultima ma anche per sé stesso, un'impossibilità assoluta di rimpatrio; il personale medico conferma che, data la gravità della disabilità da cui R è affetta, la presenza del padre al suo fianco è indispensabile, necessità che impedisce a quest'ultimo di ottemperare all'ordine di allontanamento dal territorio.
- 26 A suo avviso, l'esecuzione di tale ordine di allontanamento dal territorio pregiudicherebbe in maniera irragionevole il diritto al rispetto della vita privata e familiare che gli è garantito dall'articolo 8 della CEDU.
- 27 In considerazione di tale situazione di forza maggiore che lo pone nell'impossibilità materiale e morale di allontanarsi dal territorio, occorrerebbe disapplicare l'articolo 57, paragrafo 2, della legge dell'8 luglio 1976. Ricorda, inoltre, che lo stato di bisogno del nucleo familiare che forma insieme a sua figlia non è contestato dal CPAS, il quale, per tale ragione, ha accolto la domanda di assistenza economica di quest'ultima, nella misura riconosciuta alle persone non coniugate. Orbene, le spese a carico del padre e della figlia sono rimaste costanti (alloggio, elettricità, spese farmaceutiche e mediche, etc.), mentre le loro risorse sono diminuite del 25% rispetto all'epoca in cui LM riceveva l'assistenza economica nella misura riconosciuta ai capifamiglia.
- 28 Di conseguenza, LM chiede alla cour du travail di Liège (Corte del lavoro di Liegi, Belgio) di condannare il CPAS a concedergli, con effetto dall'11 aprile 2017, un'assistenza economica nella misura riconosciuta ai capifamiglia o, in subordine, nella misura riconosciuta ai conviventi.
- 29 Il CPAS contesta, innanzitutto, che il ricorso presentato da LM dinanzi al CCE abbia effetto sospensivo.
- 30 Afferma, poi, che il rifiuto di concedere un'assistenza sociale all'interessato non significa non rispettare la vita privata e familiare del medesimo, considerato che, da un lato, il padre e la figlia sono entrambi in condizioni di soggiorno illegale e, dall'altro, la decisione di revocargli l'assistenza sociale non impedisce in alcun modo a LM di vivere con la figlia maggiorenne, fornendole il sostegno che il suo stato di salute richiede.
- 31 D'altronde, non potrebbe essere riconosciuta un'impossibilità di rimpatrio per motivi di salute in capo a LM poiché questi non soffre in prima persona di problemi di salute e poiché la patologia di sua figlia – la cui gravità non è contestata dal CPAS – non costituisce quella forza maggiore da lui invocata per escludere l'applicazione dell'articolo 57, paragrafo 2, della legge dell'8 luglio 1976.
- 32 Infine, il CPAS contesta lo stato di bisogno in quanto LM non avrebbe dimostrato che l'assistenza economica concessa a sua figlia, maggiorata degli assegni familiari per persona disabile, non sia sufficiente a coprire tutte le necessità primarie dei due interessati.

33 Il CPAS chiede dunque la conferma della sentenza impugnata.

IV. Valutazione della cour du travail (Corte del lavoro)

- 34 La cour du travail (Corte del lavoro) ritiene che l'oggetto del procedimento non sia determinare se R, divenuta maggiorenne, soddisfi i criteri dell'impossibilità assoluta di rimpatrio per motivi medici, cosa che è già stata stabilita. In effetti, a dispetto del suo soggiorno illegale in territorio belga, il CPAS le concede un'assistenza sociale di natura economica, in ragione della malattia grave da cui è affetta e che necessita, secondo il parere unanime dei medici specialisti che la seguono da molti anni, di cure adeguate che possono essere fornite solo in Belgio, considerato lo stato di decadenza sanitaria che regna in Congo.
- 35 L'oggetto del procedimento principale è dunque di stabilire se la presenza di LM a fianco di sua figlia, che il personale medico ritiene indispensabile, possa, giuridicamente, avere per conseguenza di escludere anche a vantaggio di quest'ultimo l'applicazione dell'articolo 57, paragrafo 2, della legge dell'8 luglio 1976, in modo che, se è dimostrato lo stato di bisogno, possa essergli concessa un'assistenza economica in aggiunta a quella di cui beneficia sua figlia.

1. Distinzione tra impossibilità medica assoluta di rimpatrio e regolarizzazione del soggiorno per ragioni di salute

- 36 La cour du travail (Corte del lavoro) richiama la distinzione fondamentale da operare tra l'impossibilità medica assoluta di rimpatrio, da un lato, e i criteri stabiliti dalla sentenza Abdida, da cui dipende l'effetto sospensivo del ricorso di annullamento e sospensione contro una decisione di rigetto di una domanda articolo 9 ter, dall'altro lato.
- 37 Detta distinzione è già stata esposta in una sentenza della cour de travail de Bruxelles (Corte del lavoro di Bruxelles, Belgio) del 13 maggio 2015, la quale ha statuito che l'impossibilità di rimpatrio per motivi di salute è una nozione autonoma rispetto a quella concernente una domanda articolo 9 ter. Tale conclusione si basa sulle seguenti constatazioni:
- Per concludere, nella sentenza n. 80/99, nel senso di una violazione degli articoli 10 e 11 della Costituzione, la Cour constitutionnelle (Corte costituzionale) non ha fatto riferimento né all'articolo 3 della CEDU né alla sentenza della Corte EDU del 2 maggio 1997, D. c. Regno Unito (CE:ECHR:1997:0502JUD003024096); altrettanto ha fatto nella propria sentenza n. 194/2005.
 - In tale ultima pronuncia, la Cour constitutionnelle (Corte costituzionale) considera come ostativa al rimpatrio l'assenza «di cure adeguate nel paese d'origine», laddove la Corte EDU afferma che «il fatto che in caso di espulsione dallo Stato contraente il richiedente andrebbe incontro ad un rilevante deterioramento della propria situazione, e in particolare una riduzione

significativa delle sue aspettative di vita, non è di per sé sufficiente per comportare violazione dell'articolo 3 (della CEDU)» (sentenza del 27 maggio 2008, N. c. Regno Unito, CE:ECHR:2008:0527JUD002656505, §42; in prosieguo: la «sentenza N. c. Regno Unito»), giurisprudenza su cui la Corte EDU è tornata in seguito (v. infra).

- L'assistenza sociale accordata in caso di impossibilità medica di rimpatrio ha il medesimo fondamento di quella accordata allo straniero a cui, per circostanze indipendenti dalla sua volontà, ma di natura non medica, è impedito di ritornare nel proprio paese di origine (per esempio, quando tale paese rifiuta di consegnare i documenti necessari). È dunque l'impossibilità di rimpatrio, in quanto tale, ad essere determinante per la concessione dell'assistenza sociale, e non unicamente le circostanze mediche che sono all'origine di tale impossibilità.
 - Il formalismo particolarmente rigido che caratterizza l'esame delle condizioni di soggiorno non può dunque trovare spazio nell'ambito dell'esame di una domanda di assistenza sociale.
- 38 La cour du travail (Corte del lavoro) conclude che occorre analizzare gli argomenti dell'appellante distinguendo molto chiaramente tra, da un lato, i criteri richiesti per il riconoscimento del caso di forza maggiore che rende impossibile l'esecuzione dell'ordine di allontanamento dal territorio e, dall'altro lato, i criteri assai più restrittivi relativi al rischio di deterioramento grave e irreversibile dello stato di salute dello straniero in soggiorno illegale, che si rivelano necessari per riconoscere effetto sospensivo a un ricorso di annullamento e sospensione di una decisione di rigetto di una domanda articolo 9 ter.

2. Il parere del Pubblico Ministero

- 39 Nel suo parere scritto, il Pubblico Ministero sottolinea la gravità della malattia di R, nonché il suo grado di dipendenza. Egli constata che R, che convive con il padre LM fin dal loro arrivo in Belgio, non ha che lui quale sostegno affettivo, per aiutarla a superare prove quali crisi ed ospedalizzazioni ripetute, a seguire scrupolosamente le terapie, ad adottare le decisioni giuste sul piano medico, ad affrontare un pesante intervento chirurgico che dovrà necessariamente subire in un futuro prossimo, e ciò in un quadro in cui la sua prognosi potrebbe essere compromessa. La questione è quindi quella di stabilire se la necessità, non contestata, della presenza di LM accanto alla figlia, ponga quest'ultimo in una situazione in cui gli sia impossibile dare esecuzione all'ordine di allontanamento dal territorio.
- 40 Il Pubblico Ministero colloca dunque il dibattito nell'alveo dell'articolo 8 della CEDU ed analizza l'applicazione che ne è stata fatta dalla Corte EDU alle relazioni private e familiari tra genitori e figli maggiorenni o tra fratelli maggiorenni. Egli considera come assodata, nel caso di specie, «la situazione di dipendenza particolare della figlia maggiorenne R nei confronti di suo padre, in

misura eccedente i normali legami affettivi, quale appare evidente in considerazione della situazione medica».

- 41 Il Pubblico Ministero suggerisce alla cour de travail (Corte del lavoro) di sottoporre alla Corte di giustizia dell'Unione europea una questione pregiudiziale sull'interpretazione delle disposizioni della direttiva 2008/115, lette in combinato disposto con gli articoli 7 e [21] della Carta, i quali stabiliscono rispettivamente il diritto al rispetto della vita privata e il divieto di discriminazioni basate sull'età.
- 42 La cour du travail (Corte del lavoro) dà seguito al parere del Pubblico Ministero e ritiene che, qualunque sia il fondamento del diritto invocato dall'appellante – impossibilità di rimpatrio per causa di forza maggiore o effetto sospensivo riconosciuto dalla sentenza Abdida –, esso debba essere esaminato con riferimento al diritto alla vita privata e familiare.

3. Esame alla luce del diritto al rispetto della vita privata e familiare

- 43 La giurisprudenza della Corte EDU ha stabilito i principi seguenti.
- 44 Il legame esistente tra un bambino e i suoi genitori è, di pieno diritto, costitutivo di «vita familiare» ed è, a tal titolo, tutelato dall'articolo 8 (v., tra le altre, sentenze del 21 dicembre 2001, Şen c. Paesi Bassi, CE:ECHR:2001:1221JUD003146596; del 19 febbraio 1996, Gül c. Svizzera, CE:ECHR:1996:0219JUD002321894; e del 28 novembre 1996, Ahmut c. Paesi Bassi, CE:ECHR:1996:1128JUD002170293).
- 45 La suddetta disposizione mira, in sostanza, a proteggere l'individuo dalle ingerenze arbitrarie dei pubblici poteri. Essa può, inoltre, fare sorgere obblighi positivi in capo ai governi degli Stati contraenti al fine di assicurare il rispetto effettivo della vita familiare. Le ingerenze nell'esercizio di tale diritto sono oggetto di un controllo di proporzionalità, che bilancia il rispetto della politica d'immigrazione decisa dal legislatore nazionale con la gravità della compressione del diritto degli interessati al rispetto della vita privata familiare. Il giudice è chiamato a stabilire in concreto se, nell'esercizio del suo potere di valutazione, lo Stato ha rispettato l'articolo 8, tenendo conto di un giusto equilibrio tra gli interessi contrapposti, dell'individuo e della società nel suo insieme.
- 46 Il legame familiare deve essere effettivo. La Corte EDU esamina, nei fatti, la qualità e l'intensità di tale legame. Il giudice remittente constata che, nel caso di specie, lo stretto legame familiare tra LM e sua figlia R non è contestato e che tale prima condizione è dunque prima facie soddisfatta.
- 47 La questione del mantenimento della protezione della vita familiare tra un genitore e il figlio divenuto maggiorenne si rivela più delicata. La Corte EDU ha da tempo risalente ammesso che il diritto alla vita familiare non si limita ai rapporti tra genitori e figli e ha esteso tale nozione al di là della famiglia nucleare, per ricomprendervi i rapporti tra parenti prossimi e principalmente tra nonni e nipoti, sempre che i rapporti in questione siano reali, effettivi e profondi (v., in

particolare, sentenze del 13 giugno 1979, Marckx c. Belgio, CE:ECHR:1979:0613JUD000683374, e del 9 giugno 1998, Bronda c. Italia, CE:ECHR:1998:0609JUD002243093).

- 48 La medesima Corte ha redatto una «Guide sur l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme» (https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_8_FRA.pdf) [«Guida all'articolo 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo»; in prosieguo: la «Guida»]. Ai termini del punto 298 della Guida, «in materia di immigrazione, non vi è vita familiare tra genitori e figli maggiorenni, a meno che non sia dimostrata l'esistenza di elementi ulteriori di dipendenza, diversi dai normali legami affettivi»; si precisa al punto 285 che «nella sua giurisprudenza più recente, la Corte [EDU] ha ritenuto che i legami familiari intrattenuti da individui adulti con i propri genitori o fratelli e sorelle beneficiassero di una protezione minore, a meno che non fosse dimostrata la presenza di elementi ulteriori, diversi dai normali legami affettivi»¹.
- 49 La Corte EDU ha altresì ammesso, in cause riguardanti giovani adulti che non avevano ancora creato una famiglia propria, che i legami di questi ultimi con i genitori e altri membri della famiglia prossima fossero valutati anch'essi come vita familiare. La maggior parte di tali cause riguardano espulsioni di stranieri che avevano commesso delitti, ma i principi affermati dalla Corte EDU in materia si rivelano ancor più interessanti, dovendo a fortiori trovare applicazione nel caso di stranieri malati, a cui, come nel caso di specie, non può essere rimproverato alcun delitto. Così, al punto 62 della sentenza del 23 giugno 2008, Maslov c. Austria (CE:ECHR:2008:0623JUD000163803), la Corte EDU ha sottolineato: «Il richiedente era minorenne al momento della pronuncia del divieto di soggiorno. Ha raggiunto la maggiore età, vale a dire i diciotto anni, quando la misura è diventata definitiva, nel novembre 2002, successivamente alla pronuncia della decisione da parte della Corte costituzionale, ma viveva ancora con i suoi genitori. In ogni caso, la Corte [EDU] ha ammesso in un certo numero di cause riguardanti giovani adulti che non avevano ancora creato una propria famiglia che i loro legami con i genitori e altri membri della famiglia prossima fossero valutati anch'essi come «vita familiare»».
- 50 La Corte EDU ha persino riconosciuto l'esistenza di un legame familiare atto a giustificare la protezione di cui all'articolo 8 della CEDU in situazioni in cui questo legame esisteva ancora solo a livello embrionale, oppure il suo esercizio era stato profondamente alterato dalle circostanze particolari della vita del nucleo familiare in questione, sottolineando che, «laddove è stabilita la presenza di un legame familiare, lo Stato deve in linea di principio agire in modo da permettere a tale legame di svilupparsi e adottare le misure idonee a consentire il ricongiungimento del genitore con il minore interessato» (sentenza del 26 febbraio 2002, Kutzner c. Germania, CE:ECHR:2002:0226JUD004654499).

¹ Citazioni della Guida secondo la versione in lingua francese aggiornata al 30 giugno 2018. Nella versione aggiornata al 31 dicembre 2018, i punti sono – rispettivamente – il 311 e il 297 (ndT).

Argomentando a contrario, tale disposizione positiva dovrebbe a maggior ragione applicarsi in presenza di legami familiari solidi nel tempo.

- 51 Il punto 301² della Guida fa riferimento alla sentenza del 13 dicembre 2016, Paposhvili c. Belgio (CE:ECHR:2016:1213JUD 004173810; in prosieguo: la «sentenza Paposhvili»), nella quale la Corte EDU è ritornata sulla propria giurisprudenza N. c. Regno Unito. Al punto 183 della sentenza Paposhvili, la Corte EDU precisa che devono intendersi come «altri casi assolutamente eccezionali» che possono sollevare, ai sensi della sentenza N. c. Regno Unito, un problema in relazione all'articolo 3, i casi di allontanamento di una persona gravemente malata nei quali vi siano fondati motivi di ritenere che tale persona, pur non correndo un rischio di morte imminente, andrebbe incontro, in ragione dell'assenza di terapie adeguate nel paese di destinazione o per l'inaccessibilità delle stesse, a un rischio reale di deterioramento grave, rapido e irreversibile del suo stato di salute, che comporti sofferenze intense, o a una riduzione significativa delle sue aspettative di vita. La Corte EDU precisa che tali casi corrispondono a una soglia elevata per l'applicazione dell'articolo 3 della Convenzione nelle cause relative all'allontanamento degli stranieri gravemente malati.
- 52 La cour du travail de Liège (Corte del lavoro di Liegi) osserva che gli sviluppi prevedibili di un'interruzione delle terapie delle quali beneficia R sembrano corrispondere completamente alla soglia di gravità definita dalla sentenza Paposhvili.
- 53 D'altro canto, la presenza fisica di LM al fianco della figlia maggiorenne resta altrettanto indispensabile rispetto a quando quest'ultima era minorenni, in considerazione del suo stato di particolare vulnerabilità, legato alla gravità della patologia da cui è affetta.
- 54 Se il CPAS fa valere a giusto titolo, in tal senso, il fatto che il rifiuto di concedere un'assistenza sociale a LM non costituisce di per sé violazione della sua vita privata e familiare, in quanto tale violazione non discende direttamente dall'assenza di assistenza sociale, bensì dall'ordine di allontanamento dal territorio rivolto all'interessato qualora l'Ufficio lo mettesse in esecuzione, all'opposto la posizione del CPAS non può essere condivisa allorché questo afferma che «la decisione oggetto di ricorso non impedisce di fatto al ricorrente di continuare a vivere con sua figlia e di aiutarla nel quotidiano».
- 55 In realtà, la questione relativa ai mezzi finanziari indispensabili per consentire all'interessato di mantenere il suo sostegno e la propria presenza fisica al fianco della figlia maggiorenne non può essere elusa. LM, che ha ancora l'età per lavorare, si vede escluso dal mercato del lavoro in ragione del suo soggiorno irregolare e, di conseguenza, si ritrova privo di risorse proprie.

² Ovvero il punto 314 nella versione della Guida aggiornata al 31 dicembre 2018 (ndT).

V. Decisioni della cour du travail de Liège (Corte del lavoro di Liegi)

56 La complessità della questione sul piano giuridico, in considerazione della maggiore età della figlia dell'interessato, giustifica il deferimento di una domanda di pronuncia pregiudiziale alla Corte di giustizia da parte della cour du travail de Liège (Corte del lavoro di Liegi). Al tempo stesso, la cour du travail de Liège (Corte del lavoro di Liegi) ha sottoposto alla Cour constitutionnelle (Corte costituzionale) una domanda pregiudiziale di legittimità costituzionale avente ad oggetto l'eventuale violazione delle disposizioni della Costituzione relative all'eguaglianza dinanzi alla legge, alla non discriminazione, al rispetto della vita privata e familiare e al diritto di condurre una vita conforme alla dignità umana. Infine, la cour du travail de Liège (Corte del lavoro di Liegi) riapre il dibattito per consentire alle parti di esprimersi sullo stato di bisogno.

VI. Rinvio alla Corte di giustizia dell'Unione europea

57 La cour du travail de Liège (Corte del lavoro di Liegi, Belgio) chiede alla Corte di pronunciarsi in via pregiudiziale sulla seguente questione:

«Se l'articolo 57, paragrafo 2, primo comma, 1°, della [legge organica belga dell'8 luglio 1976 sui centri pubblici di azione sociale] sia contrario agli articoli 5 e 13 della direttiva 2008/115/CE, letti alla luce degli articoli 19, paragrafo 2, e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera b), della stessa direttiva e degli articoli 7 e [21] della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, come interpretati dalla Corte nella sentenza del 18 dicembre 2014, Abdida (C-562/13):

- in primo luogo, in quanto conduce a privare uno straniero, cittadino di un paese terzo in condizioni di soggiorno illegale, della presa in carico, per quanto possibile, delle sue necessità primarie mentre il medesimo ha proposto, in proprio e [nella sua qualità di] rappresentante di una figlia all'epoca ancora minorenni, un ricorso contro una decisione che ordinava loro l'allontanamento dal territorio di uno Stato membro;
- in secondo luogo, in quanto, da un lato, la suddetta minore oggi maggiorenne è affetta da una malattia grave e l'esecuzione della decisione di allontanamento controversa potrebbe esporla a un serio rischio di deterioramento grave e irreversibile delle sue condizioni di salute e, dall'altro lato, la presenza di quel genitore accanto alla figlia maggiorenne è reputata indispensabile dal personale medico in ragione della vulnerabilità di quest'ultima conseguente al suo stato di salute (crisi drepanocitiche recidivanti e necessità di un intervento chirurgico al fine di evitare la paralisi)».